



Ambito Territoriale Sociale 16

REGIONE MARCHE

ASUR – Area Vasta n.3

Ambito Territoriale Sociale 16

COMUNI DI

Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone,
Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno,
Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio,
San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano,
Sarnano, Serrapetrona, Tolentino

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
“AFFIDO FAMILIARE”
“APPOGGIO FAMILIARE”
“FONDO DI SOLIDARIETA”

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
"AFFIDO FAMILIARE" "APPOGGIO FAMILIARE"
"FONDO DI SOLIDARIETA' "**

PREMESSO CHE:

- il presente regolamento è stato modificato ai sensi della DGR n.865 del 2012 e della DGR n.1413 del 2012 che disciplinano gli *"Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia"* le relative modalità di erogazione e finanziamento, parte integrante di questo regolamento;
- il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e che i Servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai parenti entro il 4° grado) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);
- l'affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine, e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);
- la famiglia ha un ruolo peculiare nella formazione e cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e che i Servizi socio-assistenziali devono sostenerla nei molteplici compiti che svolge sia nei momenti di difficoltà sia nella vita quotidiana promuovendo la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra famiglie (L.328/00 art.16 e L.R. 9/03 art.6 e 7, DGR n.869 del 16/06/2003);
- che con DGR 856/2012 *"Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia"* sono stati disciplinati i criteri di definizione dei contributi economici, le misure di sostegno per l'affidamento familiare e i criteri di definizione delle tariffe delle strutture residenziali accoglienza per i minorenni.

RILEVATO CHE:

- per affido familiare si deve intendere la collocazione temporanea con permanenza a tempo pieno (affido completo) o parziale (affido diurno o part-time) di minori presso famiglie diverse dalla propria disposta dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi indicati dalla Legge;
- per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o, qualora non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;
- oltre all'affido familiare a tempo pieno o parziale è possibile prevedere altre forme di sostegno e aiuto alla genitorialità che affondano le proprie radici nel principio di sussidiarietà orizzontale tra famiglie; e poiché favorire la famiglia significa anche favorire l'infanzia, prevenendo, quindi, possibili disagi e ottimizzando risorse economiche e sociali altrimenti inutilmente perse, si deve considerare l' *"appoggio"* una forma di sostegno e solidarietà tra nuclei familiari specialmente mirato per quelle famiglie prive di adeguate risorse parentali ed amicali che presentano difficoltà nella gestione familiare, pertanto esso deve intendersi come la collocazione temporanea di minori, con permanenza di alcune ore e relativa a giornate prestabilite, presso famiglie diverse dalla propria;

SI APPROVA: una regolamentazione dell' *"affido familiare"* e successivamente dell' *"appoggio familiare"* e *"fondo di solidarietà"* secondo i seguenti articoli.

Titolo I **AFFIDO FAMILIARE.**

Art. 1 Competenze

L'affido familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale di provenienza del minore e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (*affido consensuale*), o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del C.C. (*affido giudiziario*).

Per provenienza del minore si intende il Comune dove il minore e la famiglia hanno dimora abitualmente (considerato che l'Art. 43 del Codice Civile stabilisce che la **residenza** è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale).

Art. 2 Tipologie di intervento (DGR 1413 del 2012)

- Affido entro il 4° grado
- Affido etero-familiare a tempo pieno
- Affido etero-familiare diurno con posto o senza pasto (Appoggio familiare)
- Affido etero-familiare residenziale saltuario (Appoggio familiare residenziale saltuario)

Art. 3 Gestione

Il servizio di affido familiare è gestito dall'Ente Locale secondo quanto disposto dall'art.4 della L.149/01, attraverso l'Equipe integrata d'Ambito disagio minori, con le modalità operative previste dal presente regolamento e dal "Protocollo d'intesa sull'Equipe integrata d'Ambito disagio minori"

L'Equipe integrata disagio minori vigila sull'affido ed ha l'obbligo di riferire periodicamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni a seconda che si tratti di decreto emesso ai sensi del 1° o 2° comma dell'art.4 L.184/83 e successive modifiche L.149/01.

Art. 4 Beneficiari

- minorenni residenti nel territorio comunale di qualsiasi nazionalità ed etnia in situazioni familiari multiproblematiche e/o rischio di disadattamento e devianza;
 - minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione Europea che non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio comunale privi di assistenza
- Beneficiari del servizio di affido familiare sono i minori da 0 a 17 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni.

Art. 5 Durata

L'affido familiare ha durata temporanea: non possono essere superati i due anni ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine (se presente) e agli affidatari.

Il prolungamento dell'intervento di affido a famiglia o comunità, fino al compimento del 21° anno di età, può essere messo in atto solo d'intesa con l'utente ormai maggiorenne nel caso in cui non sia opportuna l'interruzione del progetto educativo per il raggiungimento dell'autonomia personale, è necessario che tale intervento venga motivato dai servizi socio-sanitari invianti

Art. 6 Cessazione

L'affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

Art. 7 Affidatari

Per affidatari si intende preferibilmente un nucleo familiare completo, ma anche coppie o persone singole con o senza figli. L'affidatario deve, comunque, aver raggiunto la maggiore età.

Art. 8 Equipe integrata per l'affido

L' **Equipe integrata per l'affido** coincide con l' Equipe integrata d'Ambito disagio minori, già individuata all'Art. 5 del "Protocollo d'intesa sull'Equipe integrata d'Ambito disagio minori", composta dai seguenti operatori:

- per l'ASUR Zona Territoriale n. 9: psicologi - assistenti sociali del Consultorio Familiare;
- per i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 16: assistenti sociali del Comune di Tolentino e assistenti sociali di Ambito che operano nei Comuni,
- responsabili servizi sociali dei comuni per i casi di propria competenza, qualora necessario e comunque tutte le volte che si vadano ad attivare interventi con rilevanza economica.

L'équipe integrata per l'affido si occupa della tematica dell'affido familiare nel territorio di competenza, lavorando in stretta collaborazione con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, che operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie.

Art. 9 Compiti dell'Equipe integrata per l'affido

L'Equipe integrata per l'affido:

- svolge attività utili alla sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione della cultura e del servizio dell'affido;
- reperisce e seleziona le persone disponibili all'affido familiare;
- conduce lavori di gruppo e un percorso di preparazione delle persone disponibili all'affido anche avvalendosi delle Associazioni di volontariato che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie;
- analizza la condizione familiare e personale del minore evidenziando le motivazioni che rendono necessario il suo allontanamento dal nucleo familiare;
- propone l'abbinamento minore/affidatari;
- sostiene gli affidatari attraverso incontri di gruppo a cui partecipano tutte le persone valutate idonee all'affido dall'Equipe;
- elabora il progetto sul minore in affido;
- attua gli interventi socio-educativo-assistenziali che s'intendono disporre nei confronti della famiglia d'origine, degli affidatari e del minore;
- informa gli affidatari sui propri doveri, sui metodi dell'esercizio dei poteri loro riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto per il mantenimento del minore;
- sostiene gli affidatari nell'accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minore /familiari;
- stipula l'assicurazione per quanto riguarda l'indennità di mantenimento agli affidatari secondo quanto riportato agli Artt.17 e 19 del presente Regolamento;
- informa con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma e sull'evoluzione della situazione;
- effettua la valutazione diagnostica e la prognosi di recuperabilità della famiglia d'origine del minore affidato;
- gestisce una banca dati elaborando periodicamente dati inerenti gli affidi nel territorio di competenza, collaborando con la banca dati regionale.

L'Equipe integrata per l'affido, nel caso di minore in affido proveniente da un Comune fuori dall' ATS 16 della Regione Marche, chiede al Comune di provenienza del minore affidato, l'applicazione dei contenuti del

presente Regolamento accertandosi che gli stessi vengano inseriti nel progetto educativo e verificandone l'attuazione.

Art. 10 Individuazione degli affidatari

Spetta all'Equipe integrata per l'affido individuare e sostenere le persone che danno disponibilità ad accogliere un minore in affido, secondo le modalità stabilite nel percorso di conoscenza: colloqui informativi sul significato dell'affido, visita domiciliare e colloquio con il nucleo al completo per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all'affido di tutti i componenti, somministrazione di test psicologici agli affidatari, discussione e refertazione finale del percorso. Le persone aspiranti affidatarie, per cui è stato emesso un parere positivo da parte degli operatori dell'Equipe, sulla base degli incontri effettuati e del risultato della testistica, vengono considerate disponibili e i loro nominativi inseriti all'interno della banca dati tenuta dall'Equipe stessa.

Art. 11 Preparazione degli affidatari

La preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare completo, coppie e persone singole con o senza figli), intesa come costante ricerca della migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati congiuntamente dall'Equipe integrata per l'affido, dalle Associazioni di volontariato e dall'Asur. Nell'iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l'intervento di famiglie che stanno facendo esperienza di affido.

Art. 12 Abbinamento

L'abbinamento affidatari/minore viene svolto dall'Equipe integrata per l'affido definita al precedente Art. 7 del presente regolamento.

Art. 13 Impegno degli affidanti e degli affidatari

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale del Comune di provenienza del minore richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari, e degli affidanti se trattasi di affido consensuale. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. Gli affidanti si impegnano a concordare, con **l'Equipe integrata per l'affido**, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni dell'autorità affidante.

Art. 14 Garanzie e compiti degli affidatari

Gli affidatari hanno uno specifico compito educativo e partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all'educazione ed al trattamento del minore. A questi è garantito l'affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe integrata per l'affido in collaborazione con le Associazioni di volontariato.

Art. 15 Rapporti tra affidanti ed affidatari

Qualora il progetto sul minore lo preveda, e salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. **L'Equipe integrata per l'affido** affianca la famiglia naturale e quella affidataria nel compito di promuovere e rinsaldare tale rapporto.

Art. 16 Garanzie alla famiglia d'origine

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dell' **Equipe integrata per l'affido**, per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido. E' garantito il ritorno in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

Art. 17 Garanzie al minore

L'**Equipe integrata per l'affido** garantisce al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

Art. 18 Assicurazione

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale del comune di provenienza del minore stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

Art. 19 Ulteriori impegni di carattere sanitario

Secondo modalità concordate e condivise con l'ASUR - Zona Territoriale 9 di Macerata, al minore in affido familiare (completo o diurno) vengono garantiti, relativamente alla propria competenza e per quanto previsto nel progetto di affido, la necessaria collaborazione e integrazione in attuazione della Delibera Consiliare n. 202/98 della Regione Marche, ribadita nel Piano Sanitario 2007-2009, nonché la collaborazione nella attuazione degli interventi rivolti alla famiglia d'origine inerenti il progetto e le cause che hanno determinato l'affido.

Art. 20 Agevolazioni di Carattere Economico e Sociale

Indennità di mantenimento: nel servizio di affido familiare residenziale, il Comune di provenienza del minore, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere un rimborso spese mensile di seguito riportato ed adeguato annualmente rispetto al parametro base di riferimento nazionale che risulta essere la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni (D.G.R. 1413/2012 art. 20 titolo I e art. 33 del Titolo II, definizione dei contributi economici per l'affido familiare):

<i>Tipologia intervento</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Contributo economico</i>
Affido a parenti entro il 4° grado	A tempo pieno	50 % del parametro base*
	Diurno con pasto	50 % del parametro base
Affido etero familiare parziale	Diurno senza pasto	30 % del parametro base
	Residenziale saltuario	70 % del parametro base
Affido etero familiare continuativo	A tempo pieno	100 % del parametro base
Affido etero familiare a famiglia in rete	A tempo pieno	+ 40 % parametro base alla rete

Per poter accedere al contributo regionale la quota mensile non deve comunque essere inferiore dell' 80% del parametro di riferimento.);

- per i minori in situazione di particolare fragilità si prevedono le seguenti variazioni:

neonati +10% del parametro base paria;

disabili + 50% del parametro base pari;

- affido etero familiare residenziale a tempo pieno a famiglia in rete, il parametro base può essere aumentato fino al 40%, in base allo specifico progetto educativo.

Art. 21 Altre agevolazioni:

La DGR 865 del 20112 si prevedono all'art. 2 "Misure di sostegno all'affidamento familiare" agevolazioni e misure di sostegno per l'affidamento familiare a carico del fondo Regionale.

Il Comune di residenza della famiglia affidataria riconosce per il minore affidato, la priorità nelle ammissioni ai servizi educativi territoriali ai centri di aggregazione e all'Asilo Nido comunale, anche nel caso di un minore affidato residente in un altro Comune.

Titolo II

AFFIDO DIURNO CON O SENZA PASTO AFFIDO RESIDENZIALE SALTUARIO APPOGGIO FAMILIARE .

Art. 22 Competenza

Il Servizio di appoggio familiare è disposto dall'Ente Locale, su proposta dell'Equipe integrata disagio minori. Può essere proposto anche dal singolo Servizio sociale e/o socio-sanitario del territorio in presenza di giudizi diffusi o valutazioni non unanimi che comunque dovranno essere portate a conoscenza dei componenti dell'équipe integrata.

Art. 23 Gestione

Il servizio di appoggio familiare è gestito dall'ATS XVI (Comuni – Comunità Montana), prevedendo una significativa collaborazione anche con le Associazioni del terzo settore presenti che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

Art. 24 Beneficiari

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 17 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento che supportino la famiglia stessa nell'esercizio della sua funzione assistenziale.

Art. 25 Modalità operative

Il servizio di appoggio familiare verrà attivato dall'Equipe integrata disagio minori che svilupperanno un Piano assistenziale individualizzato (P.A.I) nel quale verranno indicate: le particolari esigenze del minore, i soggetti che effettuano l'appoggio familiare, le azioni, la durata, ecc. Il P.A.I. inoltre verrà sottoscritto anche dalla famiglia del minore e da coloro che attuano il servizio di appoggio familiare.

Art. 26 Durata

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere ed è indicata nel P.A.I.

Art. 27 Cessazione

Il servizio cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nel P.A.I., allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

Art. 28 Soggetti di appoggio

a. Chi sono

Possono essere soggetti di appoggio:

- nuclei familiari anagrafici

- persone singole con o senza figli.

Il soggetto di appoggio deve aver raggiunto la maggiore età, certificare di non avere o aver avuto procedimenti civile e/o penali a proprio carico, e di essere in possesso di precedenti positive esperienze educative o partecipato a specifici percorsi di formazione promossi da Enti Pubblici o da Enti del Terzo settore accreditato/autorizzato.

Al soggetto di appoggio verrà effettuata una valutazione da parte dell'equipe integrata di ambito.

b. Elenco

I soggetti che danno la disponibilità al servizio di appoggio familiare, saranno iscritti in appositi elenchi validi a livello territoriale d'Ambito Sociale.

c. Formazione per i soggetti di appoggio

Sono previsti incontri informativi e di sensibilizzazione per i soggetti iscritti nell'Elenco e specifici percorsi formativi per coloro che vogliono dare disponibilità per affidi familiari o adozioni.

Art. 29 Garanzie e compiti degli affidatari d'appoggio

Nel rispetto dei principi della solidarietà, della cooperazione e del mutuo-aiuto tra famiglie, basi del servizio di appoggio familiare, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con la famiglia di origine, nel rispetto del progetto (P.A.I.). Agli affidatari di appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe integrata disagio minori in collaborazione con le Associazioni di volontariato.

Art. 30 Garanzie alla famiglia d'origine

Alla famiglia d'origine è garantito, durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno sociale e psicologico degli operatori dell'Equipe integrata disagio minori, per rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di disagio.

Art. 31 Garanzie al minore

L'Equipe integrata disagio minori garantisce al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel P.A.I.

Art. 32 Assicurazione

Coloro che esercitano l'appoggio familiare durante l'esercizio dell'attività di appoggio sono coperti da apposita polizza assicurativa (RCT /INAIL) stipulata dal Comune di provenienza del minore.

Art. 33 Rimborso spese

Nel servizio di appoggio familiare, l'Amministrazione Comunale del Comune di provenienza del minore, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria di supporto, si impegna a corrispondere un rimborso spese mensile di seguito riportato ed adeguato annualmente rispetto al parametro base di riferimento nazionale che risulta essere la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni (D.G.R. 1413/2012 art. 20 titolo I e art. 33 del Titolo II, definizione dei contributi economici per l'affido familiare):

- appoggio diurno con pasto, 50% del parametro base,
- appoggio senza pasto, 30% del parametro base,
- appoggio residenziale saltuario, 70% del parametro base.

L'entità del rimborso spese è eventualmente modulabile in base al P.A.I. e all'effettivo utilizzo del servizio

Per i minori in situazione di particolare fragilità si prevedono le seguenti variazioni:
neonati +10% del parametro base paria;

disabili + 50% del parametro base pari;

Titolo III **FONDO DI SOLIDARIETA'**

Art.34 Oggetto

I presenti criteri disciplinano l'utilizzo da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale sociale XVI di San Ginesio "Fondo di solidarietà tra comuni per il sostegno delle spese relative ai minori allontanati temporaneamente dalla propria famiglia", regolamentato ai sensi della DGR n.865/'12 e DGR n.1413/'12 che disciplinano gli *"Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla proprio famiglia"*. L'attivazione del fondo comporta una quota di premialità erogata dalla Regione Marche.

Art.35 Finalità e Destinatari

Il "Fondo di solidarietà tra comuni" è uno strumento transitorio per:

- contribuire al sostegno degli oneri a carico dei Comuni appartenenti all'Ambito per gli interventi obbligatori derivanti dal pagamento di rette connesse all'ospitalità in strutture residenziali di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile ed amministrativa;

Art.36 Implementazione fondo di solidarietà

L'ambito territoriale sociale XVI istituisce un fondo di solidarietà per un importo totale che verrà stabilito di anno in anno in base alle decisioni del Comitato dei Sindaci. Questo fondo verrà utilizzato per abbattere il 30% della somma risultante al netto del costo sostenuto dai singoli comuni successivamente all'erogazione del contributo regionale.

Art.37 Condizione per l'ammissione all'assegnazione del fondo di solidarietà.

Per poter accedere al Fondo di solidarietà, i Comuni dovranno avere effettivamente sostenuto il pagamento delle rette di ricovero ed averle rendicontate. La quota del 30% verrà erogata a consuntivo di ogni anno, dall'ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

Art.38 Durata del fondo di solidarietà

Il Fondo è istituito in via sperimentale per il triennio 2013/2015, con Fondi specificatamente individuati di anno in anno dal Comitato dei Sindaci.

Art. 39 Tipologia dei ricoveri residenziali che consentono di accedere al fondo di solidarietà

L'assegnazione della quota del Fondo di solidarietà è consentita nei casi di pagamento delle rette per strutture disciplinate nella L.R. 20/2002 quali:

- Comunità alloggio per adolescenti;
- Casa famiglia;
- Comunità familiare;
- Comunità familiare per minorenni;
- Comunità educativa per minorenni;
- Comunità di pronta accoglienza per minorenni.

Titolo IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 40 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01 gennaio 2015

Art. 41 Revisione del Regolamento

L'Ambito Territoriale Sociale 16 si riserva di rivisitare ogni tre anni il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive anche sulla base della normativa regionale e nazionale.

San Ginesio, 22 dicembre 2014